

Traduzione estimativa del principio giuridico dell'id quod plerumque accidit

di Nino Zizzo

1) *Analisi di una decisione giurisprudenziale.*

Il problema della valutazione del danno (colposo o doloso che sia) arrecato ad una persona, ha subito gradualmente ma decisamente, un orientamentoolutivo alquanto diverso da quello assunto in passato. In tal senso, almeno per un gruppo di studiosi di estimo, si vengono a giustificare talune nuove proposizioni logiche o meglio realistiche, che nell'arco di quest'ultimo decennio sono state rese note. Si è infatti sostenuto che l'osservazione socio-economica dei comportamenti dei singoli soggetti, anche quando risultano aggregati, sia spontaneamente che giuridicamente, permette dedurre una marcata atipicità dei rapporti tra i singoli individui, nel momento in cui entrano in relazione per un certo scopo e sia rispetto ai beni, sempre atipici, nei riguardi dei quali si concretizza un'azione di scambio¹. Come conseguenza di questa inoppugnabile ed incontrovertibile realtà che può essere colta anche macroscopicamente ed analizzata su una direttrice logica psico-socio-economica, si è potuto dimostrare la non operatività, nel momento storico attuale, di quel « principio dell'ordinarietà » al quale si ancoravano — ed anacronisticamente ancor oggi si ancorano — i giudizi di stima. Tale principio dell'ordinarietà veniva tenuto presente nella stima dei danni alla persona, utilizzando, come è noto, una metodologia applicabile ai beni economici.

¹ cfr. Nino Zizzo, *Giudici di stima consequenziali e sussidiari di giudizi tecnici in un particolare quesito di valutazione di danno reale*, Seminario Economico della Università di Catania, 1979; *Esplicizzazione temporale e metodo di analisi del danno reale e psicologico determinato nell'insediamento di certe attività industriali*, Seminario Economico dell'Università di Catania, 1979; *La disuguaglianza tra « grado di conquista » e « grado di resistenza » determinante lo scambio ed il prezzo nel settore immobiliare*, Seminario Economico dell'Università di Catania, 1979.

Una sentenza della Cassazione² offre spunti significativi per colaudare i nuovi orientamenti estimativi. Si legge difatti nella menzionata sentenza che « il danno alla vita di relazione consiste nella peggiorativa compromissione della capacità psico-fisica del soggetto, incidente nella esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa e, quindi, di riflesso anche su quest'ultima. Tale danno, pertanto, risolvendosi in una perdita avente valore economico, costituisce una distinta voce di danno patrimoniale da aggiungersi al danno di natura permanente e, di conseguenza, da risarcire separatamente da questo . . . In ipotesi di invalidità permanente, causata da un fatto illecito ad un minore che, per la sua età, non svolge attività lavorativa, il danno da risarcire, consistente nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, può essere determinata dal giudice, per mezzo di presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore eserciterà in futuro, il quale tipo di attività lavorativa deve essere accertato dal giudice con criterio di probabilità, tenendo conto della posizione economica e sociale della famiglia del minore e delle possibili scelte che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, si offrono e vengono normalmente operate dalle famiglie che si trovano nella corrispondente posizione economica sociale ». Il chiarimento esegetico dell'annotatore del dispositivo della sentenza riportata, acquista, sempre ai fini estimativi, particolare importanza. Si rileva, difatti, che « nella specie si è ritenuta incensurabile la decisione secondo cui il giudice del merito ha ritenuto che il figlio di un avvocato avrebbe seguito la professione del padre, sul presupposto notorio che i titolari degli studi professionali sogliono susseguirsi secondo un ordine di parentela diretta ».

I principi che possono essere enucleati dalla decisione giurisprudenziale riferita sono i seguenti:

- a) che l'individuazione psico-fisica del soggetto inciso da un evento negativo è preliminare nella stima del danno;
- b) che la situazione socio-economica della famiglia informa l'analisi di tutti quei parametri da servire per il calcolo del danno da risarcire;

² Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 1977, n. 3818. Grande contro Testa e altro, in *Giustizia Civile Massimario* 1977, n. 1548.

- c) che la fascia sociale di appartenenza della famiglia del minore che subisce un danno, assume rilievo nel calcolo dell'indennità di risarcimento per l'evento negativo di cui un soggetto è stato vittima³;
- d) che la presunzione scaturente dai tre principi riferiti si viene a concretizzare su base stocastica.

2) *Orientamenti metodologici per la stima del danno.*

Indubbiamente, in base alle deduzioni tratte dall'esame della decisione giurisprudenziale, risulta evidente che la teoria estimativa, come in atto codificata, appare insufficiente a risolvere il problema inerente al calcolo dell'indennità per il risarcimento del danno subito da un soggetto. Ma quel che più conta, al momento, è la sottolineatura da dare a quei nuovi orientamenti estimativi, introduttivamente richiamati. Il soggetto che ha subito un danno deve essere, come detto, individuato nella sua personalità psico-fisica, come intuitivamente si può cogliere attraverso un'indagine endogena (manifestazione comportamentale), attraverso gl'impulsi che riceve dal nucleo familiare (da annoverare sempre tra le manifestazioni comportamentali endogene) dalle sollecitazioni esogene derivanti dalla fascia sociale di appartenenza del nucleo familiare del soggetto inciso da un danno (manifestazioni comportamentali della fascia sociale cui si fa riferimento) ed in relazione al momento storico (livello del progresso) in cui si deve formulare il giudizio di stima. In conclusione occorre esaminare gli impulsi psicologici, gli impulsi sociologici e gli impulsi economici, per pervenire alla quantificazione di quella «rendita endogena»⁴, che qualifica ed evidenzia un soggetto da un altro, sia in una situazione di equilibrio dinamico normale — sviluppo biofisiologico e culturale correlato ad una curva evolutiva predeterminabile sulla base di parametri certi correlati ad un certo soggetto ed extrapolati nell'arco di vita probabile — che nel caso di un'alterazione delle manifestazioni comportamentali per il verificarsi di un evento negativo suscitatore di danno. Il rilievo, com'è evidente rientra nel principio del-

³ Nino Zizzo, *Tipicizzazione di un soggetto attraverso la misura della sua «rendita endogena»*, Rivista «Piano», anno IV, n. 9, 1979.

⁴ Nino Zizzo, *Tipicizzazione.....*, op. cit.

l'id quod plerumque accidit, richiamato nella sentenza della Corte di Cassazione.

La difficoltà di quantificare monetariamente il predetto principio, ai fini della stima del danno subito da una persona, mobilita l'analisi estimativa. Sulla base dei principi estimativi tradizionali — « principio dell'ordinarietà », di « più probabile », « di casualità », ecc. — si potrebbe tentare di rendere, sia pure entro certi limiti, tipico il comportamento del soggetto inciso dall'evento negativo, del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, della fascia sociale che ingloba tale nucleo familiare, cioè individuare linee di demarcazione con le altre fasce sociali, pervenendo in tal modo a risolvere il problema di risarcimento del danno in base alla nota metodologia. Una soluzione del genere, di tipo tradizionale, oltre a staccarsi dalla realtà, di tipo sempre soggettivo, implicherebbe un'ipotesi di staticità, in atto del tutto anacronistica. Il che, com'è ovvio, non soddisfacerebbe le esigenze di quegli studiosi che cercano individuare nuovi principi per una revisione dell'Estimo. D'altra parte, le ipotesi di staticità vengono sempre più bandite nello studio delle scienze, sia per l'avanzamento rapido e spesso imprevedibile del progresso e sia per le profonde innovazioni strutturali delle società moderne e delle manifestazioni comportamentali, culturalmente e quindi consapevolmente, dei singoli soggetti. Ne discende che volendo rimanere aderenti alla dinamica della realtà che caratterizza le conseguenze subite da un soggetto per un danno sofferto alla sua personalità psico-fisica, occorrerebbe legare da rapporti, tutti interagenti tra loro, le manifestazioni comportamentali del soggetto che ha subito un danno, con gli effetti, di carattere normale, proiettati su un tale soggetto dal nucleo familiare e dalla fascia sociale di appartenenza della famiglia. La situazione psico-fisica, normale ed in equilibrio, e quella alterata dall'evento negativo cui il soggetto è stato vittima, può essere accertata attraverso due indagini: la situazione di equilibrio e di normalità, per via comparativa, orizzontale, cioè raffrontando il soggetto a coetanei di altri nuclei familiari socialmente omogenei a quello di appartenenza del soggetto danneggiato; la situazione di equilibrio o di anormalità, cioè post danno, attraverso dei « test » che misurano l'intelligenza, il comportamento psico-motorio, ecc. In tal modo si può disporre di un primo gruppo di dati, validi per misurare l'incidenza che il danno ha determinato sul comportamento psico-fisico del soggetto in esame. La situazione socio-economica del nucleo familiare di appartenenza del soggetto inciso da un evento negativo,

è individuabile e quantificabile, attraverso una serie di parametri, quali la composizione dei componenti la famiglia, il tenore di vita manifestato, (tipo di appartamento, servitù, ecc.) il reddito di lavoro ed i beni posseduti, ecc. In tal modo si dispone di un altro gruppo di dati, sufficientemente certi, che danno base a quel giudizio stocastico imputabile alla probabilità redditiva del soggetto che ha subito il danno.

L'individuazione e la quantificazione di parametri economici della fascia sociale che ingloba il nucleo familiare del soggetto danneggiato, possono ricavarsi e determinarsi a mezzo di parametri strettamente economici, quali il reddito che una tale fascia sociale realizza ed attraverso l'immissione e l'espulsione di soggetti o di nuclei familiari provenienti da altre fasce sociali (« circolazione delle aristocrazie » o « ricambio sociale »).

Coordinando i dati del singolo soggetto danneggiato, del nucleo familiare cui appartiene tale soggetto e della fascia sociale, alla quale appartiene la famiglia della persona che ha subito un danno, si può ottenere quella serie di relazioni che debbono informare il giudizio definitivo di stima del danno. Si viene in tal modo a prospettare la possibilità di « modelli » di calcolo, come quello rappresentato dalla « catena di Markov » che, in Estimo, rappresenta una nuova e decisiva svolta⁵.

⁵ F. S. Hiller, G. J. Lieberman, *Introduzione alla Ricerca Operativa*, E. Angeli, Milano 1973, pp. 462-502.